SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 61

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 ottobre 2014)

INDICE

AUGELLO: sulla protezione dell'autovettura del sindaco di Roma (4-02868) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) Pag. 1593

CALEO ed altri: sull'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli degli enti *no profit* (4-01913) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1594

ENDRIZZI ed altri: sulla disciplina del sistema di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione (4-02336) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1600

LIUZZI: sull'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli degli enti *no profit* (4-01880) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1596

MINZOLINI: sul procedimento istruttorio per danno erariale nei confronti dei concessionari del gioco lecito (4-02274) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1605

AUGELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

alcuni mesi fa il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico si è occupato della sicurezza della Fiat Panda rossa di proprietà del sindaco di Roma Marino, dopo che la vettura era stato oggetto di danneggiamenti mentre era parcheggiata nel centro storico, in prossimità dell'abitazione del proprietario;

secondo informazioni raccolte dall'interrogante, tali danneggiamenti si concretizzano in un graffio di circa 18 centimetri su una fiancata dell'automobile;

sulla scorta del parere del Comitato, il prefetto di Roma ha ritenuto opportuno individuare un'area sorvegliata dove il sindaco potesse parcheggiare la sua automobile;

la decisione del prefetto è stata assunta per motivi di sicurezza, anche se non è dato sapere per quale ragione il sindaco di Roma non abbia preso in considerazione l'idea di ricorrere ad una delle numerose autorimesse private presenti nel centro storico;

il problema del sindaco è condiviso da molti residenti nei rioni storici romani, che subiscono analoghi danneggiamenti alle auto di proprietà, e persino ai citofoni, nelle ore più convulse della *movida* che invade il cuore della città nei fine settimana;

a distanza di mesi dalla graffiatura della portiera della Panda del sindaco, è forse verosimile che lo stato di pericolo si sia attenuato e soprattutto che il sindaco di Roma abbia avuto tutto il tempo per decidersi sull'offerta più vantaggiosa tra le autorimesse disponibili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare, presso la competente Prefettura, se attualmente il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ritenga ancora in essere il pericolo di ulteriori danneggiamenti ai danni della Panda del sindaco di Roma e se l'emergenza sia ancora tale da non essere risolta con un banalissimo abbonamento mensile ad un'autorimessa.

(4-02868)

(21 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Il 2 agosto 2013, il sindaco di Roma ha comunicato al prefetto che l'autovettura privata stazionante sugli spazi pubblici nei pressi della propria abitazione era stata oggetto di episodi di danneggiamento. Contestualmente ha segnalato l'esigenza di individuare un idoneo posto protetto per il ricovero del mezzo, esprimendo anche timori per l'incolumità dei propri familiari.

In considerazione di pregressi e reiterati episodi minatori in danno del sindaco, il prefetto ha posto la questione all'attenzione della Presidenza del Senato della Repubblica con la richiesta di valutare la possibilità di posizionare il veicolo presso un apposito spazio riservato nella disponibilità di quell'organo costituzionale.

In proposito, il prefetto ha comunicato il 28 ottobre 2014 che sono venute meno le esigenze che avevano, a suo tempo, determinato l'adozione di minime misure prudenziali, anche in considerazione del fatto che, nell'arco di tempo intercorso, non si sono registrati segnali di possibile pericolo per il sindaco e i suoi familiari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(28 ottobre 2014)

CALEO, VACCARI, GATTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575, all'articolo 373, comma 2, lettera *c)*, prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio «i veicoli con targa CRI, nonché i

veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici»;

la circolare del 5 agosto 1997, n. 3973, del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione del pedaggio autostradale è ad oggi concessa soltanto quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: veicolo immatricolato a nome delle associazioni di volontariato; veicolo adibito al soccorso; impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 1994;

allo stato attuale i viaggi effettuati per trasporto sanitario, anche con un veicolo di soccorso (autoambulanza) delle associazioni di pubblica assistenza e misericordie, non vengono considerati impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e quindi non riconosciuti esenti;

considerato che:

le normative attuali non precisano che cosa si intenda per veicoli «adibiti al soccorso»;

sulla definizione di soccorso si è espressa la Corte di giustizia europea (sez. III, 29/A/2010 n. C-190/08), recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477), che ha affermato che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico d'urgenza sia servizi di trasporto sanitario qualificato»;

la società Autostrade per l'Italia SpA ha dato disdetta ad ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) ed alla Confederazione delle misericordie d'Italia dell'accordo in essere dal 1999 per la fornitura di *telepass* esenti in comodato d'uso gratuito alle associazioni di pubblica assistenza e misericordia, che svolgono sul territorio nazionale oltre il 70 per cento del trasporto sanitario in Italia;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha incontrato a più riprese ambedue le organizzazioni nazionali assicurando un intervento normativo con l'obiettivo di una chiara definizione dei veicoli «adibiti al soccorso» ed il mantenimento del *telepass* esente in comodato d'uso gratuito senza ulteriori aggravi burocratici ed organizzativi a carico delle associazioni di volontariato,

si chiede di sapere come e quando il Ministro in indirizzo riterrà opportuno porre in essere gli atti necessari affinché si continui a garantire l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato (pubbliche assistenze e misericordie).

(4-01913)

(25 marzo 2014)

LIUZZI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

ANPAS, fondata nel 1904 a Spoleto, è una delle più grandi associazioni nazionali di volontariato in Italia alla quale vi aderiscono 876 pubbliche assistenze con 268 sezioni, presenti in tutte le regioni italiane che operano nell'emergenza sanitaria, nelle attività sociosanitarie, di protezione civile e di solidarietà internazionale;

ANPAS si avvale di 2.700 ambulanze e 500 mezzi di protezione civile, ma soprattutto della partecipazione di 100.000 volontari attivi e di 700.000 soci sostenitori. È un ente accreditato di prima classe con oltre 800 sedi di servizio civile nazionale;

anche la Confederazione nazionale delle misericordie, che riunisce oggi oltre 700 confraternite, alle quali aderiscono circa 670.000 iscritti, dei quali oltre 100.000 sono impegnati permanentemente in opere di carità, è diffusa in tutta la penisola e la sua azione è diretta, da sempre, a soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia materiale che morale;

le associazioni di volontariato che collaborano con ANPAS, di cui fa parte la Confederazione, garantiscono oltre il 70 per cento del trasporto sanitario (ordinario e di emergenza e urgenza) in Italia;

una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione III, 7/2/2013, n. 2477) ha ribadito la centralità del trasporto sanitario per la tutela della salute dei cittadini, evidenziando come: "la nozione di servizio sociosanitario deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psicofisica e il benessere dei cittadini e quindi anche l'assistenza ed il trasporto degli infermi";

attualmente una serie di normative obsolete rendono difficile l'attività delle associazioni di volontariato in ambito sanitario, realizzata per gran parte in convenzione con i servizi pubblici (enti locali ed ASL);

un mancato adeguamento della normativa alle esigenze attuali comportano per i legali rappresentanti delle associazioni, a loro volta volontari, delle responsabilità che non sono più sostenibili ed accettabili;

considerato che:

l'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio "i veicoli con targa CRI, nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici";

la circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione del pedaggio autostradale è ad oggi concesso soltanto quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: il veicolo sia immatricolato a nome delle associazioni di volontariato, esso sia adibito al soccorso e sia impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;

allo stato attuale i viaggi effettuati per trasporto sanitario, anche con un veicolo di soccorso della pubblica assistenza, non vengono considerati impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e quindi non sono riconosciuti;

tenuto conto che:

la patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: per quanto riguarda la patente B, motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

i veicoli di soccorso correttamente allestiti secondo il disposto del decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze", e le direttive di sicurezza dettate dalla norma EN 1789, superano il limite citato a causa dell'equipaggiamento base previsto;

tenuto conto altresì che:

il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni prevede, all'articolo 139, la patente di servizio pensata per evitare, in caso di violazione di alcune norme del codice della strada a causa dell'urgenza, che i soggetti soccorritori subiscano le negatività sulla propria patente di guida personale;

la patente di servizio è stata costituita in virtù del valore sociale dell'attività di pubblica sicurezza, soccorso e urgenza e dei servizi svolti dai corpi preposti, ma la normativa nazionale non ha previsto tale patente per coloro che svolgono le stesse tipologie di attività a titolo di volontariato;

rimangono pertanto esclusi dal godimento di questo diritto, ad esempio, i conducenti delle autoambulanze del servizio emergenza 118, dei veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, gli autisti d'ambulanza e dei veicoli di soccorso avanzato appartenenti alle associazioni di volontariato e gli autisti dei mezzi della protezione civile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare provvedimenti per modificare l'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997 in materia di esenzione del pedaggio autostradale per una maggiore specificazione della definizione di veicoli "adibiti al soccorso";

in particolare, se intendano prevedere l'innalzamento a 4.000 chili del limite di peso del veicolo che un conducente, dotato di patente B, possa guidare;

se intendano altresì valutare modifiche del comma 1 dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica per ampliare il rilascio della patente di servizio anche ai conducenti delle autoambulanze, dei veicoli di soccorso avanzato, dei veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, dei mezzi adibiti alla protezione civile appartenenti alle associazioni di volontariato nell'ambito dell'espletamento delle funzioni.

(4-01880)

(19 marzo 2014)

RISPOSTA.(*) - Come è noto, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore dei veicoli delle associazioni di volontariato è regolata dall'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) e dalla circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997.

In base a tali disposizioni l'esenzione del pedaggio veniva garantita a favore delle associazioni di volontariato operanti esclusivamente per il soccorso e il trasporto di emergenza. Tuttavia, le associazioni hanno evidenziato che tali disposizioni costituivano ostacolo all'attività di trasporto malati non in emergenza per le quali è stato richiesto l'estensione dell'esenzione dal pagamento del pedaggio.

Il Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni, nonché di migliorare la regolamentazione dell'esenzione del pedaggio autostradale, lo scorso 18 settembre, ha emanato la circolare n. 378 con la quale è stata modificata e integrata la precedente circolare n. 3973. In particolare, ferme restando le citate disposizioni, la nuova circolare estende l'esenzione del pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito (né oggetto di rimborso né di fattura). Pertanto, resta dovuto il pagamento del pedaggio autostradale in tutti gli altri casi in cui l'attività di trasporto malati sia effettuata dietro pagamento di un corrispettivo o rimborso a qualsiasi titolo riconosciuto (corrispettivo o rimborso che si intende quindi sempre comprensivo del pedaggio).

Si fa presente, inoltre, che la competente struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero, in data 2 ottobre 2014, con nota inviata a tutte le società concessionarie ha dettagliatamente declinato il concetto di "soccorso di emergenza" in cui si intendono ricomprese anche le attività, nell'ambito del Sevizio sanitario nazionale o Servizio sanitario regionale e similari, di seguito elencate: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico.

Resta naturalmente fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli delle associazioni di volontariato adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio. Pertanto, la casistica elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo "A" e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale o aziende sanitarie locali che certifichino l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(27 ottobre 2014)

ENDRIZZI, SERRA, CAPPELLETTI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PAGLINI, MORONESE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha introdotto l'obbligo di emettere la fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il decreto ministeriale 3 maggio 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", ha indicato le regole tecniche, prevedendo anche la decorrenza dell'obbligo;

l'obbligo della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, che per alcuni enti centrali (Ministeri, enti previdenziali e agenzie fiscali), diventata obbligatoria dal 6 giugno 2014, costituisce un importante banco di prova per tutto il sistema Paese, in quanto avrà un impatto per le amministrazioni centrali dello Stato, per molti operatori e coinvolgerà tutta la struttura tecnologica su cui il sistema della fattura elettronica si basa. Non a caso in questi ultimi 2 anni il legislatore e tutti gli attori tecnologici coinvolti hanno contribuito con continui interventi per definire al meglio il contesto in cui l'obbligo si inseriva;

sotto il profilo normativo, regolamentare e interpretativo sono da segnalare gli ultimi interventi che si sono occupati di definire in dettaglio le regole. In particolare, il primo passo concreto è stato fatto con l'emanazione del decreto del Ministero delle finanze n. 55 del 2013, che definisce in dettaglio nei suoi allegati il contenuto della fattura elettronica, i formati obbligatori e i processi che i fornitori e i clienti pubblici devono adottare per essere pronti all'appuntamento. Sotto questo profilo è necessario notare come l'adeguamento alla fatturazione elettronica non è solo un problema tecnologico e informatico, ma coinvolge profili organizzativi degli enti e un modo di lavorare. Infatti è necessario che le pubbliche amministrazioni si impegnino ad abbandonare i processi autorizzativi basati su documenti analogici, ma utilizzino sempre più processi del tutto informatici. Da questo punto di vista cambia notevolmente anche il rapporto con i fornitori, perché impone un anticipato coordinamento e, di fatto, una maggiore rigidità di processo;

ogni modifica della fattura sarà tracciata e con essa verrà monitorato anche il relativo pagamento. In effetti, la fattura elettronica apre anche un nuovo modo di controllare la spesa pubblica. Sempre sul piano regolamentare, allo scopo di definire al meglio il dialogo tecnologico tra operatori economici e pubbliche amministrazioni, tenendo conto che il dialogo deve avvenire attraverso un sistema di interscambio pubblico (Sdi) gestito da Sogei e dall'Agenzia delle entrate, l'Agenzia per l'Italia digitale ha normato con

specifiche regole operative tutto il funzionamento delle notifiche che si realizzano al momento della trasmissione della fattura. Sotto questo profilo gli operatori dovranno gestire e conservare le notifiche allo scopo di rilevare le anomalie del sistema o al fine di definire la decorrenza di alcuni effetti giuridici della fattura (quale ad esempio l'emissione della stessa o il sorgere degli interessi moratori che scattano quando la pubblica amministrazione non paga tempestivamente);

sul piano interpretativo molto importanti sono stati gli interventi della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 37/2013) e del Dipartimento delle finanze in concerto con il Dipartimento della funzione pubblica (circolare n. 1/2014). Sono state disciplinate, rispettivamente, le linee guida per l'adozione nelle pubbliche amministrazioni della fatturazione elettronica e le regole interpretative da seguire nel rapporto con lo Sdi. In connessione con l'emissione della fattura elettronica i fornitori e la pubblica amministrazione devono conservare i documenti secondo le disposizioni del Cad (codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni) e delle relative regole tecniche. Anche in questo settore si è avuta una rivoluzione ad aprile 2014 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 che impone a tutti una modifica sostanziale nella gestione elettronica dei documenti;

le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture della pubblica amministrazione, delineati dal decreto ministeriale n. 55 del 2013, sono diventati operativi con tutti gli effetti e i miglioramenti attesi in termini di organizzazione di strutture e di processi a partire dal 6 giugno per molte amministrazioni (Ministeri ed enti previdenziali in testa), per estendersi poi agli altri uffici e agli enti locali. A questo proposito, va considerato come la fattura elettronica obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni si stia rapidamente spogliando delle vesti esclusive di mero documento di costo, assumendo invece i contorni anche di strumento in grado di fornire tutta una serie di informazioni strutturate, autonomamente utilizzabili ai fini del controllo della formazione della spesa pubblica e della certificazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti di pubbliche amministrazioni;

una decisa accelerazione a tale processo è stata impressa dall'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, il cosiddetto decreto Irpef, con cui oltre all'anticipazione dell'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, al 31 marzo 2015, è stato ampliato il contenuto informativo obbligatorio della fattura della pubblica amministrazione, integrandolo con l'inclusione dei codici Cig (codice identificativo di gara) e Cup (codice unico di progetto). Questa novità ha un effetto immediato riguardando tutte le fatture, comprese quelle trasmesse dal 6 giugno 2014. Inoltre i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio, ricezione e del Cig saranno acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione tele-

matica del rilascio, in modalità automatica, delle certificazioni dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

con l'avvio dell'obbligo, tutte le amministrazioni destinatarie non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e neanche procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione, ma anche in quella di conservazione;

considerato che:

i fornitori della pubblica amministrazione, al fine di essere in regola con la normativa, sono chiamati a un'immediata e sostanziale revisione delle proprie modalità interne di gestione delle fasi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, attraverso un potenziamento dei sistemi informatici in uso ed una formazione del personale destinata al presidio dei processi del ciclo attivo. Questo riguarda sia le imprese che non hanno intrapreso il percorso virtuoso della digitalizzazione dei processi aziendali, sia le imprese che già oggi adottano la fatturazione elettronica in quanto quella adottata verso la pubblica amministrazione presenta delle importanti peculiarità rispetto a quella prevista tra le imprese;

mentre nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf (*portable document format*) ad una *e-mail* trasmessa, una fattura destinata ad una pubblica amministrazione deve avere un formato strutturato in Xml (*extensible markup language*) definito dagli allegati al decreto ministeriale n. 55 del 2013. Ciò comporta una correlazione informatica tra i dati della fattura gestiti dai propri sistemi di fatturazione e i campi presenti nel tracciato definito dal sistema di interscambio. Inoltre, a differenza della fattura elettronica nei rapporti "*business to business*", per la cui emissione si possono utilizzare anche sistemi di controllo di gestione, per la trasmissione Edi (*electronic data interchange*), ovvero analoghe modalità tecniche, l'unica fattura della pubblica amministrazione validamente emessa è quella che viene sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dall'emittente;

inoltre viene previsto in fattura un elemento obbligatorio ulteriore rispetto a quelli previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia il codice dell'ufficio necessario ad indirizzare elettronicamente la fattura alla pubblica amministrazione destinataria e una modalità di trasmissione specifica ed individuata nel sistema di interscambio gestito da Sogei, analiticamente descritta nella documentazione tecnica pubblicata sul sito ufficiale governativo "fatturapa";

per consentire al sistema di interscambio di recapitare le fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni destinatarie, tutti gli uffici devono essere identificati per mezzo di un codice univoco assegnato dall'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa). Tale codice deve essere inserito a cura dei fornitori nell'elemento "codice destinatario" presente nel tracciato della fattura elettronica e presuppone l'attività di associazione delle proprie anagrafiche clienti ai codici ufficio comunicati dalle pubbliche amministrazioni o reperiti dall'Ipa; l'ultima circolare interministeriale 31 marzo 2014 consente di individuare il codice ufficio anche in caso di mancata comunicazione da parte della pubblica amministrazione, in quanto dall'Ipa è possibile desumere, rispetto al codice fiscale del destinatario della fattura, il codice univoco o, nel caso di presenza di più codici associati, il codice di fatturazione centrale;

l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha incrementato le informazioni obbligatorie delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione, con la previsione dei codici Cig e Cup, salvo i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;

risulta quindi necessario per i fornitori operare una modifica, oltre che del ciclo attivo, anche dei processi di attivazione e gestione dei correlati rapporti contrattuali, in modo da acquisire già in fase di stipula dei contratti di fornitura, ovvero in un momento successivo per i contratti già attivati, tutte le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare in base alle normative citate (codici ufficio, codici Cig e/o Cup);

un altro aspetto sostanziale è il legame logico tra le fatture inviate alla pubblica amministrazione e le diverse tipologie di notifica ricevute dal sistema di interscambio dal quale dipendono la corretta emissione delle fatture, i termini di conservazione elettronica delle fatture e quelli per il calcolo degli interessi moratori, collegate alla ricevuta di consegna ricevuta dall'emittente, nonché l'eventuale accettazione o rifiuto entro 15 giorni dalla ricezione da parte della pubblica amministrazione;

il passaggio al sistema di fatturazione elettronica richiede di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma e, per i motivi sopra evidenziati, anche delle notifiche ricevute dallo Sdi. Il sistema di interscambio, per previsione normativa, è l'unica via con cui i fornitori potranno inviare la fattura alla pubblica amministrazione;

la fattura elettronica deve essere, dunque, inviata al sistema di interscambio scegliendo uno dei canali a disposizione: PEC (Posta elettronica certificata); sito *web*; *web service*; protocollo Ftp (*file transfer protocol*); porta di dominio (solo per soggetti attestati sul sistema pubblico di connetti-

vità). Lo Sdi, ricevuta la fattura, la controlla, "legge" il codice ufficio destinatario e la inoltra all'amministrazione, utilizzando il canale di ricezione scelto, tra quelli sopra indicati;

ogni amministrazione sceglie il canale di ricezione associandolo sull'Ipa al codice ufficio. Tanto per la trasmissione quanto per la ricezione di fatture, notifiche e ricevute, in caso di scelta dei canali di cooperazione applicativa (*web service* o porta di dominio), ovvero del protocollo Ftp, occorre un accreditamento tecnico dei terminali che comunicheranno con lo Sdi. La richiesta di accreditamento può essere predisposta *on line*, attraverso le apposite funzionalità del sito "fatturapa", successivamente firmata digitalmente e inviata via PEC allo Sdi;

considerato infine che:

il 6 giugno 2014 è entrata in vigore la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. In particolare, con il decreto-legge n. 66 del 2014, si rende obbligatoria la fattura elettronica nei rapporti con tutta la pubblica amministrazione (centrale e locale) e si automatizza il sistema di monitoraggio dei crediti che i fornitori vantano nei confronti degli enti pubblici. Le misure, a parere degli interroganti, sono la testimonianza che lo Stato vuole imporre regole applicative che realizzano, almeno in parte, quella digitalizzazione necessaria del Paese, necessaria anche per equipararlo al resto dell'Europa;

risulta agli interroganti una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 28 maggio 2014 n. 0068974/8.1.5 (31), rivolta a tutti i fornitori della stessa, che comunica che la Presidenza stessa non si avvale del sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013;

inoltre la stessa comunicazione invita i fornitori ad usare un indirizzo PEC cui inviare le fatture relative ai rapporti contrattuali indicando, in luogo dei codici Cig e Cup, il numero di protocollo della lettera di commessa o del contratto,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui la Presidenza del Consiglio dei ministri non si avvalga del sistema Sdi;

quali siano gli eventuali disagi nei pagamenti dovuti ai fornitori, in quanto non dovendo comunicare i codici Cig e Cup, essi potrebbero trovarsi in difetto rispetto alle normative citate.

(4-02336)

(17 giugno 2014)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si chiede di conoscere quali siano i motivi per cui la Presidenza del Consiglio dei ministri non si avvalga del sistema Sdi, nonché se vi siano disagi nei pagamenti dovuti ai fornitori, in quanto non dovendo comunicare i codici Cig e Cup, costoro potrebbero trovarsi in difetto rispetto alla normativa vigente.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2013, n. 55, ha previsto per Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, l'obbligo di avvio della fatturazione elettronica a partire dal 6 giugno 2014, come introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, mentre per tutte le altre amministrazioni pubbliche il termine di decorrenza dell'obbligo è stato stabilito al 6 giugno 2015, poi anticipato al 31 marzo 2015, dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sebbene rientri tra le amministrazioni per le quali è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, ha ritenuto di anticipare al 6 giugno 2014, in via sperimentale e su base volontaria, l'avvio della fatturazione elettronica.

Con circolare n. 12089 del 6 giugno 2014 a firma del segretario generale, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito ai suoi dipartimenti le indicazioni operative per attivare le misure di carattere tecnico ed organizzativo necessarie all'avvio della fatturazione elettronica, con le previsioni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia.

Per quanto concerne le indicazioni dei codici Cig e Cup, le fatture elettroniche emesse dai fornitori della Presidenza del Consiglio dei ministri riportano regolarmente i 2 codici.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

(24 ottobre 2014)

MINZOLINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da vari anni pendono innanzi alla Corte dei conti vari giudizi per responsabilità erariale nei confronti dei concessionari del gioco lecito;

in tali giudizi, di cui vi è stata ampia diffusione mediatica, si è lasciato intendere all'opinione pubblica che si fosse in presenza di un danno erariale collegato alla mancata contabilizzazione e relativo incasso del prelievo erariale unico (PREU) applicato agli apparecchi di gioco e calcolato in relazione al volume delle giocate da parte di tutti i concessionari degli apparecchi;

è singolare che tutti costoro possano aver violato i loro obblighi in misura esattamente uguale a quella accertata e contestata dalla stessa Amministrazione dei monopoli in sede di erogazione delle penali poi annullate dal giudice amministrativo;

i giudizi sono scaturiti a seguito di lunghe e complesse indagini che hanno impegnato per anni la Procura presso la Corte dei conti del Lazio;

atteso che, per quanto risulta all'interrogante:

recentemente, tuttavia, si è appreso che nel corso di un'altra indagine sarebbe stata acquisita la deposizione resa sotto giuramento innanzi alla Procura della Repubblica di Milano dall'ex colonnello Rapetto della Guardia di finanza (ora in congedo) in quale, a proposito di una interlocuzione con il dottor Marco Smiroldo procuratore regionale presso la Corte dei conti incaricato delle indagini sulle presunte contestazioni che sono state addebitate ai concessionari di gioco lecito, avrebbe riferito testualmente quanto segue: "Per quanto ho saputo in seguito dal procuratore Smiroldo, gli accertamenti riguardanti il danno erariale per la presunta mancata riscossione del prelievo e del canone concessorio eseguiti dal Nucleo della GdF si sono conclusi evidenziando l'assenza di danno erariale";

dalla deposizione testimoniale si evincerebbe quindi che il procuratore regionale dottor Smiroldo fosse a conoscenza del fatto che non sussisteva alcun effettivo danno erariale connesso alla mancata riscossione del PREU e del canone concessorio, ma ciò nonostante quale procuratore regionale avrebbe egualmente avviato l'azione di danno erariale dei confronti dei concessionari, così violando a giudizio dell'interrogante il principio comunemente definito come "*ne bis in idem*";

considerato che a parere dell'interrogante la Procura regionale presso la Corte dei conti, una volta verificata nel corso delle proprie indagini l'assenza di danno erariale connesso al mancato versamento del PREU e del canone di concessione, avrebbe dovuto astenersi dall'avviare l'azione risarcitoria,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riferito;

se non intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché l'organo competente verifichi la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare dinanzi al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

(4-02274)

(4 giugno 2014)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del fatto che il vice procuratore, consigliere Marco Smiroldo, avrebbe avviato l'azione di danno erariale nei confronti dei concessionari del gioco lecito senza tener conto di precedenti indagini svolte dalla Guardia di finanza che avevano già accertato l'assenza di elementi per promuovere un giudizio di responsabilità.

Si rappresenta che quanto affermato non trova riscontro negli atti della Corte dei conti. Dalla banca dati delle vertenze della Corte dei conti, infatti, risulta che il procedimento istruttorio di responsabilità, citato nell'interrogazione, concernente "Riscossione e versamento del PREU (Prelievo erariale unico) sul gioco lecito mediante rete telematica new slot" è stato archiviato in data 16 febbraio 2012.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELRIO

(24 ottobre 2014)